



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) DOLMETTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SILVESTRI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 07/12/2021

FATTO

In riferimento ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 26/11/2008 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/6/2011, in corrispondenza della 30^a rata delle 120 totali, la parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, e previo richiamo alla decisione del Collegio di Coordinamento 26525/2019, si rivolge a mezzo rappresentante volontario all'Arbitro Bancario Finanziario al quale chiede di accertare il proprio diritto nei confronti della convenuta al rimborso delle commissioni non godute per la somma di euro 4.088,96, oltre interessi dalla data di estinzione del finanziamento.

L'intermediario, costituitosi, nell'opporsi alle pretese del cliente eccepisce che il rapporto si è estinto non per volontà del debitore, come nella fattispecie disciplinata dall'art. 125-sexies TUB, ma in esito alla cessazione del rapporto di lavoro. A fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro (comunicata in data 20/6/2011), il cliente incorreva in un'ipotesi di decadenza del beneficio del termine ex art. 1186 cod. civ., con contestuale obbligo di saldare in un'unica soluzione il debito residuo nascente dal contratto in oggetto, anche per mezzo del TFR ed altre indennità, come espressamente previsto dal D.P.R. n. 180/50.

Ciò premesso, a fronte del debito residuo complessivo, l'ex datore di lavoro del ricorrente, in data 7/10/2011, provvedeva correttamente a versare la somma dovuta in favore della resistente per estinguere anticipatamente il debito de quo.



La richiesta di rimborso avanzata, pertanto, non sarebbe suscettibile di accoglimento, in quanto non si sarebbe verificato il presupposto dell'estinzione anticipata previsto dall'art. 125-sexies, c. 1 del TUB.

L'estinzione del debito, infatti, non sarebbe avvenuta in ragione del diritto esercitato dal cliente ex art. 125-sexies, bensì a causa dell'evento giuridico della perdita d'impiego, che comporta la decadenza dal beneficio del termine ed il conseguente diritto dell'intermediario di richiedere le somme ancora dovute.

Alla luce delle suddette argomentazioni la convenuta ritiene di non dover nulla corrispondere al ricorrente e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota parte non maturata degli oneri anticipati in seguito all'estinzione anticipata di un finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio.

Parte ricorrente chiede altresì il rimborso degli interessi con decorrenza dalla data di estinzione del finanziamento.

La materia è stato oggetto di modifiche; da ultimo l'intervento del legislatore italiano, ovvero alla introduzione dell'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73 ("Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB).

A seguito dell'entrata della precitata norma, il Collegio di Roma rimetteva al Collegio di Coordinamento la questione "se la norma intertemporale dettata dal ... comma 2 dell'art. 11-octies del decreto Sostegni-bis imponga di modificare l'orientamento fin qui seguito da questo Arbitro... a proposito del rimborso degli oneri non maturati in caso di anticipata estinzione del finanziamento da parte del consumatore contraente. In particolare...se tale disposizione legislativa imponga di disapplicare il principio di diritto enunciato nella.... sentenza Lexitor al rimborso anticipato dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (25.7.2021), applicandolo solo a quelli stipulati posteriormente a tale data".

Giova ricordare che la richiamata norma di legge prevede testualmente quanto appresso:

1. (...omissis...) l'articolo 125-sexies è sostituito dal seguente:

Art. 125-sexies (Rimborso anticipato). — 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte.

2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. (omissis).

Il secondo comma del citato art. 11-octies stabilisce inoltre:

"L'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alle estinzioni anticipate dei



contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

Con decisione n. 21676 del 15/10/2021 si è pronunciato il Collegio di Coordinamento il quale ha, in particolare, osservato che il secondo comma della disposizione "individua la disciplina applicabile all'estinzione anticipata dei contratti conclusi anteriormente al 25 luglio 2021 in quella pro tempore vigente al momento della loro stipulazione: non solo però in base al testo della norma primaria (art. 125-sexies TUB), che, isolatamente considerata, è stata correttamente ed estensivamente interpretata dal Collegio di Coordinamento con la pronuncia n. 26525/2019 in conformità alla interpretazione della Direttiva di cui costituiva fedele trasposizione, ma anche in base al testo e al significato delle disposizioni di vigilanza e trasparenza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti".

Sulla scorta di tali premesse, ha precisato che "all'interno del nuovo art. 11 octies, comma 2°, la bipartizione fra contratti stipulati successivamente al 25 luglio 2021 – soggetti al nuovo art. 125-sexies TUB – e contratti anteriori a tale data – sottoposti invece alla disciplina, primaria e secondaria, vigente al momento della stipulazione – appare corrispondere ad una consapevole determinazione del legislatore della Novella, che non può ragionevolmente non aver tenuto presente l'interpretazione dell'art. 16 della direttiva prospettata dalla CGUE nella... sentenza Lexitor", aggiungendo che " l'eventuale antinomia tra diritto interno e diritto europeo non sembra neppure superabile con la disapplicazione della norma nazionale conflittuale giacché la sua disapplicazione (rectius, non applicazione) può operare solo quando la norma della Unione europea (nella specie, la Direttiva interpretata dalla CGUE) abbia efficacia diretta, il che è escluso nei rapporti orizzontali, quali sono quelli che intercorrono tra banche e clienti.... In siffatta situazione, a un Giudice che ritenesse eventualmente di ravvisare un contrasto della norma nazionale con gli artt. 11 e 117 della Costituzione resterebbe aperta la possibilità di sollevare questione di costituzionalità davanti alla Consulta. Ma questa astratta possibilità è notoriamente preclusa all'Arbitro bancario, che non è un organo giurisdizionale" e "non può sollevare questioni pregiudiziali avanti alla Corte di Giustizia Europea".

Ha quindi enunciato il seguente principio di diritto:

"In applicazione della Novella legislativa di cui all'art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front). Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell'anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014.

In via pregiudiziale occorre esaminare quanto dedotto dalla convenuta: secondo l'intermediario la circostanza della estinzione per perdita de posto di lavoro escluderebbe che possa trovare applicazione l'art. 125-sexies TUB e, quindi, che debba essere riconosciuto il diritto alla riduzione del costo totale del credito al debitore, che, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, deve anzi in un'unica soluzione versare tutte le somme ancora dovute.

Evidenzia il Collegio che il consolidato orientamento dell'ABF estende il diritto del consumatore alle riduzioni anche ai casi in cui l'estinzione avvenga non per sua espressa



volontà, ma in esito a vicende del rapporto che comportino la trattenuta a valere sul trattamento di fine rapporto cfr. ex multis Collegio di Napoli, n. 12267/2021:

“Il Collegio deve anzitutto rilevare che il rapporto di finanziamento in esame si è estinto anticipatamente non già per volontà del debitore, bensì in esito alla cessazione del rapporto di lavoro in capo a quest’ultimo, in applicazione dell’art. 12 del contratto sottoscritto dalle parti. Tuttavia tale circostanza non esclude, come invece ritenuto dall’intermediario, l’applicazione l’art. 125 sexies Tub al caso di specie, con conseguente riconoscimento del diritto alla riduzione del costo totale del credito al debitore: che anzi, per effetto della decadenza dal beneficio del termine, deve in un’unica soluzione versare tutte le somme ancora dovute. Ed invero, secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro, il diritto del consumatore alle riduzioni va esteso anche ai casi in cui l’estinzione avvenga non per sua espressa volontà, ma in esito a vicende del rapporto che comportino la trattenuta a valere sul trattamento di fine rapporto o eventualmente l’intervento della compagnia assicurativa (cfr., ad es., ABF Milano, n. 4227/2020; ABF Bari, n. 12351/2020).”

Evidenzia inoltre il Collegio che il contratto è stato sottoscritto prima (26/11/2008) ed estinto successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. 141/2010.

Per le esposte ragioni le argomentazioni difensive della convenuta sono prive di pregio.

Venendo al merito della questione, osserva il Collegio che risulta integralmente versata in atti la documentazione contrattuale e che la parte ricorrente ha chiesto il rimborso:

della la commissione intermediario, da qualificare come costo di natura recurring giacché remunera “l’attività imprenditoriale, le prestazioni di istruttoria, deliberazione e successiva amministrazione del mutuo per l’intera durata dell’ammortamento”;

la commissione intermediario incaricato/agente/mediatore, anch’essa natura recurring, giusto il fatto che remunera l’attività dell’agente in attività finanziaria o del mediatore creditizio, compresa quella “per ogni altra attività prestata” (può ricomprendere anche le attività perduranti durante l’intera vita del sinallagma);

gli “oneri e spese istruttorie”, descrivendo anche attività “continuative” quali il rimborso dei costi “per l’invio delle comunicazioni periodiche” vanno anch’esse da qualificate recurring (cfr. Collegio di Torino con decisioni nn. 7129/2020 e 19980/2020).

Riguardo il premio assicurativo non risulta dalla documentazione in atti la sussistenza di un criterio contrattuale alternativo al “pro rata temporis”.

Per queste ragioni sono dovute in retrocessione le seguenti somme:

Commissioni finanziarie $2185,16 : 120 \times 90 = 1638,87$

Commissioni agente $1286,40 : 120 \times 90 = 964,80$

Premio $1790,39 : 120 \times 90 = 1342,79$

Spese istruttoria $190,00 : 120 \times 90 = 142,50$

Per totali 4.088,96, con interessi legali dalla data del reclamo e non, come richiesto dall’attore, dalla data di estinzione. Nulla per le spese di assistenza tecnica, chieste in reclamo e non esplicitamente nel ricorso, tenuto conto altresì del carattere ripetitivo e seriale della vertenza.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 4.089,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO